



OGGETTO: Istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

Schema di deliberazione n. 41 del 5 novembre 2013

Verbale n. 31

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

Assiste il Segretario generale **Dott. Antonio Calicchia**

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

- VISTA** la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 "Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche" ed in particolare il capo IV "Organizzazione delle funzioni regionali di programmazione, valutazione e controllo. Organismo indipendente di valutazione";
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 "Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale" di seguito denominata Regolamento e successive modifiche ed in particolare il capo VI, del titolo VI "Strumenti di garanzia e di valutazione";
- VISTA** la deliberazione della Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) 27 febbraio 2013, n. 12 "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)";
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 luglio 2003, n. 225 <<Istituzione del nucleo di valutazione e controllo strategico. Modifica ed integrazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale">> e successive modifiche ed in particolare i punti 5, 5 bis e 5 ter dell'allegato A;
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003, n. 353 <<Composizione, durata dell'incarico e determinazione dei compensi dei componenti del Nucleo di valutazione e controllo strategico. Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 luglio 2003, n. 225>>;
- RITENUTO** nel rispetto del principio di invarianza della spesa, di prevedere che ai componenti dell'OIV spettano i seguenti compensi onnicomprensivi annui lordi:

- a) Presidente: ventiduemila euro;
- b) ciascun componente: diciannovemila euro;

- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 ottobre 2013, n. 74 "Proroga del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico" con la quale è stato deciso di prorogare il Nucleo di valutazione nell'attuale composizione fino all'istituzione dell'OIV, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013;
- RITENUTO** di procedere all'istituzione dell'OIV apportando al Regolamento le necessarie modifiche;
- RITENUTO** di adottare, con successivo provvedimento, contestualmente alla costituzione dell'OIV attraverso la nomina dei suoi componenti, la disciplina generale del "ciclo di gestione della prestazione e dei risultati";
- RITENUTO** pertanto, al fine di assicurare il corretto espletamento dei compiti cui l'organismo di valutazione è istituzionalmente preposto, di prorogare il Nucleo di valutazione nell'attuale composizione fino alla costituzione dell'OIV con la nomina dei suoi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2013;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA


- 1) di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale le modifiche di cui all'allegato A;
- 2) di adottare con successivo provvedimento, contestualmente alla costituzione dell'OIV attraverso la nomina dei suoi componenti, la disciplina generale del "ciclo di gestione della prestazione e dei risultati";
- 3) di stabilire che, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, ai componenti dell'OIV spettano i seguenti compensi onnicomprensivi annui lordi:
 - a) presidente: ventiduemila euro;
 - b) ciascun componente: diciannovemila euro;
- 4) di prorogare il Nucleo di valutazione nell'attuale composizione fino alla costituzione dell'OIV con la nomina dei suoi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 e di abrogare, con la medesima decorrenza, le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 10 luglio 2003, n. 225 e 15 ottobre 2003, n. 353;

- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario
Antonio Calicchia



Il Presidente
Daniele Leodori



Allegato A
alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 novembre 2013, n. 81

Inserimento della Sezione I bis dopo la sezione I del capo VI del titolo VI del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

1. Al capo VI del titolo VI del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

<<Sezione I bis
Organismo indipendente di valutazione

Art. 115 bis
(Istituzione)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 "Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche" l'Organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato OIV, il quale riferisce direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio regionale.

2. L'OIV è costituito da tre componenti, nominati dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto, di norma, del principio delle pari opportunità, secondo le modalità previste dalla presente sezione, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati.

3. I componenti dell'OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 115 ter
(Requisiti)

1. I componenti dell'OIV sono nominati tra i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o dell'Unione europea;

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. <u>81</u>	del <u>21/11/2013</u>
Il Segretario	Il Presidente

U

Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 novembre 2013, n. 81

b) età non superiore a quella prevista dalla normativa vigente, per il collocamento in quiescenza;

c) laurea magistrale, laurea specialistica o laurea quadriennale, se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. Per coloro che sono in possesso di altra laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, è richiesto, inoltre, un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione e di personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. Sono validi i titoli equivalenti rilasciati in altri paesi dell'Unione europea. In alternativa al titolo di studio post universitario per coloro che sono in possesso di altra laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, è richiesta un'esperienza di cui alla lettera d) per almeno cinque anni;

d) esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

e) in relazione alla natura e ai compiti del Consiglio regionale, di adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità;

f) ottima e comprovata conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza non italiana, di una eccellente e comprovata conoscenza della lingua italiana;

g) buone e comprovate conoscenze informatiche.

2. Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell'OIV, non possono essere nominati componenti dell'OIV coloro che:

a) esercitano funzioni amministrative e gestionali nel Consiglio regionale o nella Giunta regionale, nonché coloro che sono assegnati presso le strutture di diretta collaborazione di cui al titolo II del presente Regolamento e al titolo II del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

b) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;

c) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

d) hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative del Consiglio regionale o della Giunta regionale o con i soggetti di cui alla lettera c) del presente comma;

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. 81	del 21/11/2013
Il Segretario	Il Presidente

Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 novembre 2013, n. 81

e) hanno legami di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio presso l'amministrazione regionale o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo regionale;

f) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, ed affini entro il secondo grado;

g) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

h) ricoprano l'incarico di responsabile della struttura del Consiglio regionale o della Giunta regionale competente in materia di prevenzione della corruzione;

i) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

l) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale regionale;

m) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione regionale;

n) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di organismi di valutazione prima della scadenza del mandato;

o) siano revisori dei conti della Regione Lazio;

p) siano componenti di altri organismi di valutazione.

3. Ai fini della nomina dei componenti dell'OIV, costituiscono elementi di valutazione l'aver svolto studi o stage all'estero riconosciuti in Italia. Sono altresì valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al comma 1, lettera c), conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Ai fini della ponderazione del titolo, è necessario distinguere, tra titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.

4. L'Ufficio di presidenza, in caso di gravi inadempienze da parte dell'OIV, può, motivando, deciderne lo scioglimento anticipato.

Art. 115 quater

(Nomina)

1. Ai fini della nomina dei componenti dell'OIV, si terrà conto dei requisiti professionali posseduti dai candidati accertati attraverso un colloquio e una valutazione comparativa dei curricula. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza con la quale sono nominati i componenti dell'OIV è trasmessa alla Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.), unitamente ai curricula dei candidati, alle rispettive dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e al rispetto del principio di esclusività. È altresì trasmessa alla A.N.AC.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. 81	del 21/11/2013
Il Segretario	Il Presidente

Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 novembre 2013, n. 81

una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta effettuata dall'amministrazione con riferimento ai requisiti valutati, gli esiti della procedura comparativa espletata e il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico.

2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza con la quale è costituito l'OIV e sono nominati i componenti è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale sono altresì pubblicati i curricula di ciascuno dei componenti e il compenso percepito. L'atto di nomina è trasmesso alla A.N.AC..

Art. 115 quinquies

(Funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2011, l'OIV sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, proponendo all'Ufficio di presidenza la valutazione dei dirigenti apicali e l'attribuzione dei premi. Comunica, inoltre, le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività agli organi competenti.

2. L'OIV, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) monitora il funzionamento del sistema di valutazione nel suo complesso;
- b) riferisce all'Ufficio di presidenza e al segretario generale sull'efficacia ed efficienza del sistema di valutazione, sull'andamento delle performance e dei controlli interni, comunicando, altresì, le eventuali criticità riscontrate;
- c) presidia il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- d) valida la relazione sulle performance;
- e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
- f) vigila sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- h) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- i) valuta gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse dall'amministrazione;

3. L'OIV, nell'ambito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni, valuta le domande pervenute in termini di rispondenza ai requisiti richiesti e le segnala ai soggetti preposti al conferimento degli stessi.

Parte integrante della deliberazione U. d. P.	
n. 81	del 21/11/2013
Il Segretario	Il Presidente

Art. 115 sexies
(Funzionamento)

1. L'OIV è convocato dal Presidente e per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno due componenti. L'OIV decide a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. L'OIV si riunisce secondo le esigenze dell'amministrazione e, comunque, almeno una volta al mese.

3. I componenti dell'OIV che ingiustificatamente sono assenti a tre sedute consecutive, sono dichiarati automaticamente decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Ufficio di presidenza.

4. Il segretario generale, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera g), istituisce la struttura tecnica permanente di supporto all'OIV.>>.

